

Unione Province d'Italia



UPI

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA NAZIONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE**

Roma, 19 giugno 2002

Art. 1 – Costituzione e funzionamento

Con decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'UPI viene costituita la Consulta Nazionale della Polizia Provinciale.

Essa è composta:

- dal Presidente dell'UPI o da un componente dell'Ufficio da esso delegato, in qualità di Presidente;
- da cinque componenti designati dall'Ufficio di Presidenza dell'UPI;
- da cinque esperti in materia di Polizia Provinciale e Locale, designati dall'Ufficio di Presidenza dell'UPI;
- da un rappresentante designato dall'ANCI;
- da un rappresentante designato dalla Lega delle Autonomie;
- da un rappresentante designato dall'UNCCEM;
- da quattro componenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un componente designato dall'ANVU;
- da un componente designato dall'ANCUPM.

Ai fini della costituzione della Consulta il Presidente dell'UPI invita le Associazioni e le Organizzazioni di cui alle lettere: d), e), f), g), h) e i), a trasmettere i nominativi dei loro designati.

La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente.

La Consulta ha sede presso l'Unione Province Italiane, posta in Roma Piazza Cardelli, 4 e dura in carica 3 anni, e comunque fino alla costituzione della nuova Consulta.

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 2 – Finalità e competenze

La Consulta ha il compito di esprimere pareri agli organismi dell'UPI, proporre studi ed indagini su quanto abbia attinenza con la gestione delle problematiche legate all'organizzazione e all'attività della Polizia Provinciale, in particolare:

- fornire indicazioni e supporto per la risoluzione di problemi legati alla materia della Polizia Provinciale sia nel campo legislativo che contrattuale;
- garantire un ruolo di stimolo e di raccordo tra le varie realtà delle polizie locali nell'ambito del comparto Autonomie Locali, valorizzandone la particolarità e la specificità;
- assicurare una gestione della polizia provinciale omogenea ed unitaria perseguendo l'obiettivo di un corpo di polizia con struttura di comando autonoma;
- ricondurre ad unicità, all'interno del Corpo di polizia, tutte le figure professionali di vigilanza attualmente presenti negli Enti;
- fornire indirizzi per l'elaborazione di regolamenti tipo per i corpi di polizia, per la gestione del volontariato e per il riconoscimento della qualifica di polizia amministrativa;
- indicare forme di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato per garantire la sicurezza e la convivenza dei cittadini;
- fornire indicazioni necessarie per assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale di Polizia Provinciale per stimolare la formazione di un nuovo soggetto per il controllo del territorio in grado di affrontare le nuove emergenze quali: lavoro nero, sicurezza nei cantieri, edilizia rurale, immigrazione, ecc.;
- proporre forme associative tra Comuni e Province per il controllo del territorio e la tutela dell'ambiente;
- attivare opportune iniziative per stimolare la collaborazione con il volontariato.

Art. 3 – Spese di partecipazione

Le spese di partecipazione alle riunioni della Consulta sono a carico degli enti di appartenenza dei componenti, secondo la normativa vigente.